DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 9 aprile 2018, n. 158 Errata Corrige. DD n. 270 del 26.02.2015 "Mobilità in deroga 2013 - 2014. Presa in carico delle istruttorie negative INPS. Elenco trasmesso da INPS Regionale il 03.02.2015 – VARIE".

Il Dirigente di Sezione

sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile PO, dott.ssa Paola Riglietti e verificata dal Dirigente del Servizio Politiche attive per il lavoro, dott.ssa Angela Di Domenico:

- Visto l'art.19, comma 9, del Decreto-legge 29 Novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni, con legge 28 Gennaio 2009, n.2, così come modificato dall'art.7-ter,comma 5, della legge 9 aprile 2009 n. 33;
- Visto l'art. 2, commi 64, 65 e 66, della legge n. 92 del 28 giugno 2012 "Riforma del mercato del lavoro
 in una prospettiva di crescita" che prevede la possibilità di disporre per gli anni 2013-2016, sulla base
 di specifici accordi, la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per la gestione delle situazioni
 derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del paese, al fine di garantire la
 graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali;
- Visto l'art. 1, commi 254 e 255 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228;
- Visto il decreto interministeriale n. 83473 del 01.08.2014 adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, decreto legge n. 54/2013, convertito in legge n. 85/2013 con il quale sono stati adottati i criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa;
- Viste le circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 19 del 11.09.2014, n. 40/5424 del 24.11.2014;
- Vista la circolare n. 107 del 27.05.2015 dell'INPS;
- Visto il verbale di Accordo del 01.02.2013 tra la Regione Puglia e le Parti Sociali, nel quale viene stabilito
 che le istanze di mobilità in deroga devono essere presentate esclusivamente all'Inps e che le domande
 sono istruite e valutate dall'Inps che provvederà a trasmettere gli elenchi delle istanze relative ai lavoratori
 per i quali sussistono i requisiti per la concessione all'indennità di mobilità in deroga ovvero di diniego del
 trattamento ai sensi del citato Accordo (punto 5);
- Visto il verbale di accordo del 24.03.2013 tra la Regione Puglia e le Parti Sociali fermo restando quanto previsto dall'Accordo del 1.2.2013 e successive modificazioni ed in particolare dell'Intesa del 12.04. 2013;
- Visti i verbali di accordo tra la Regione Puglia e Parti Sociali del 27.09.2013, del 14.01.2014, del 18.03.2014, del 05.11.2014, del 18.12.2014 e del 09.01.2015
- Considerato che, in data 03.02.2015 l'Inps ha trasmesso, tra gli altri, il nominativo del sig. COLUCCI Stefano
 CF CLCSFN73D21H096W in un elenco di lavoratori non aventi diritto indicando la seguente motivazione di rigetto "già beneficiario legge 223/91 al 01/01/2009";
- Considerato che con Atto Dirigenziale n. 270 del 26.02.2015 si è provveduto a non considerare ammissibile, tra gli altri, il sig. COLUCCI Stefano per la motivazione sopra indicata;
- Considerato che in data 21.03.2018 (prot. n. 3179 del 22.0.32018) l'INPS ha comunicato che, a seguito delle verifiche effettuate, è emerso che la motivazione indicata nell'elenco del 03.02.2015 non corrisponde alle informazioni presenti negli archivi dell'Istituto in quanto il sig. Colucci, come peraltro confermato dallo stesso con dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/00 trasmessa con pec del 29.03.2018 (prot. n. 3539 del 30.03.2018), non risulta aver mai beneficiato di mobilità ordinaria ai sensi della Legge 223/91 bensì risulta beneficiario di disoccupazione ordinaria per il periodo dal 04.06.2013 al 03.02.2014;
- Tenuto conto che tra le cause di esclusione dalla fruizione del trattamento di mobilità in deroga rientra anche l'ipotesi in cui il lavoratore abbia concluso un precedente trattamento di disoccupazione ordinaria così come indicato nel citato Accordo del 01.02.2013 e nel D.I. n. 83473/2014;
- Considerato pertanto che la motivazione indicata nella determina dirigenziale n. 270 del 26.02.2015 risulta non corretta, si rende necessario provvedere alla modifica della stessa limitatamente al lavoratore COLUCCI Stefano, confermando comunque la non ammissibilità al trattamento di mobilità in deroga.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.Lgs. n.118/2011

il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Ritenuto di dover provvedere in merito,

DETERMINA

- 1. Di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato;
- 2. Di modificare limitatamente al lavoratore COLUCCI Stefano l'atto Dirigenziale n. 270 del 22.03.2018 relativamente alla motivazione indicata nella suddetta determina che si sostituisce con la seguente : "già beneficiario di ammortizzatore ordinario alla data dal 04.06.2013 al 03.02.2014".
- 3. Di confermare, per la motivazione di cui al punto 2, la non ammissibilità del sig. Colucci Stefano al trattamento di mobilità in deroga;
- 4. Avverso il presente atto è possibile proporre riesame al Dirigente di Sezione Promozione e Tutela del Lavoro entro 30 gg. dalla data di pubblicazione sul BURP, che costituisce notifica all'interessato.
- 5. Il provvedimento viene redatto in forma integrale e "per estratto", con parti oscurate non necessarie ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento:

- a) è immediatamente esecutivo
- b) sarà pubblicato (per estratto) all'albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
- c) sarà pubblicato (per estratto) nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- d) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- e) sarà disponibile (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- f) sarà trasmesso in copia (per estratto) all'Assessore al Lavoro;

Il presente atto, composto da n° 4 facciate è adottato in originale.

Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del lavoro

Dott.ssa Luisa Anna FIORE